



COMUNE DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

*(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. _____ del _____
ed entrato in vigore il _____).*

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I Principi e definizioni

Art. 1 Oggetto, finalità e principi

1. Il presente Regolamento, in attuazione delle norme di Legge e dello Statuto comunale, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, al fine di assicurarne il regolare ed ordinato svolgimento, ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei Consiglieri delle loro attribuzioni e prerogative.
2. Il Regolamento si ispira ai principi di autonomia funzionale ed organizzativa dei quali il Consiglio comunale è dotato, secondo i principi costituzionali e di legge vigenti in materia.
3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri ed il loro status giuridico sono regolati dalla Legge, cui si fa "rinvio dinamico". Principi e disposizioni di legge che non richiedano un apposito provvedimento deliberativo di recepimento integrano e/o modificano di diritto le presenti norme regolamentari.
4. Nello svolgimento dei lavori e nell'esercizio delle funzioni del Consiglio comunale sono assicurate adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'Assemblea.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e nella composizione dei propri organi, il Consiglio comunale s'ispira e si conforma, mediante azioni positive, ai principi costituzionali ed alla legislazione ordinaria vigenti che favoriscono le pari opportunità nella vita politica e negli organi pubblici.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **T.U.E.L.:** Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 - b) **Assemblea consiliare** o **Assise consiliare:** sinonimo di Consiglio comunale;
 - c) **Consiglieri in carica** o **assegnati:** per Consiglieri in carica o per Consiglieri assegnati s'intende la somma dei Consiglieri previsti dalla Legge oltre il Sindaco, salvo che per quest'ultimo non venga prevista espressamente l'esclusione dal computo;
 - d) **Consigliere comunale - candidato Sindaco:** il candidato Sindaco non eletto, al quale la legge riserva il primo dei seggi utili assegnati alla lista o al gruppo di liste al medesimo collegate. Non può rivestire la qualifica di Consigliere anziano;

- e) **Consigliere anziano:** è il Consigliere comunale, diverso dal Consigliere comunale - candidato Sindaco, che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti è Consigliere anziano il più anziano d'età. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il Consigliere presente che abbia riportato la più alta cifra elettorale;
- f) **Presidente del Consiglio comunale:** il Consigliere comunale eletto a tale carica dal Consiglio comunale. Non può rivestire la carica di Capogruppo consiliare;
- g) **Vice Presidente del Consiglio comunale:** il Consigliere comunale eletto a tale carica dal Consiglio comunale. Non può rivestire la carica di Capogruppo consiliare;
- h) **Ufficio di Presidenza:** assume tre significati:
- h.1) **in senso politico:** organismo composto dal Presidente del Consiglio comunale, dal Vice Presidente del Consiglio comunale, dai Capigruppo consiliari e dai Presidenti delle Commissioni consiliari.
 - h.2) **in senso gestionale:** l'insieme delle risorse umane, strumentali e finanziarie dedicate per il funzionamento dell'Ufficio;
 - h.3) **in senso operativo** (anche: **tavolo della Presidenza**): la sede dell'aula consiliare destinata alle operazioni di direzione dei lavori da parte del Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dal Segretario generale, dai Dirigenti e dal personale comunale addetto;
- i) **Presidente dell'Assemblea:** il Presidente del Consiglio comunale o, se assente, il Vice Presidente del Consiglio comunale o, se entrambi assenti, il Consigliere anziano o, in assenza di tutti loro, il Consigliere più anziano in aula, che presiede e dirige i lavori di una determinata seduta;
- l) **Consigliere straniero aggiunto:** trattasi del cittadino extracomunitario eletto ai sensi dell'art. 54 bis del vigente Statuto comunale. Ha diritto di intervento ma non ha capacità di voto;
- m) **Adunanza o Seduta:** riunione dei Consiglieri comunali e dei componenti delle Commissioni consiliari, convocata per la trattazione di argomenti iscritti in apposito ordine del giorno;
- n) **Aula consiliare:** sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari. In essa si distingue lo spazio destinato ai seggi dei Consiglieri ed alla Presidenza dell'Assemblea dallo spazio, fisicamente separato, destinato al pubblico;
- o) **Quorum strutturale o costitutivo:** indica il numero dei Consiglieri comunali assegnati al Comune, secondo apposite disposizioni di legge, non computandosi a tal fine il Sindaco. Qualora si verificano casi di cessazione o sospensione dalla carica di uno o più Consiglieri comunali, nelle more della loro surrogazione o temporanea sostituzione, ai fini della convocazione e della validità delle sedute consiliari e del raggiungimento del quorum deliberativo il quorum strutturale si intende ridotto del numero di consiglieri cessati o sospesi;
- p) **Numero legale:** è il numero dei Consiglieri comunali richiesto per la validità delle sedute consiliari, determinato sulla scorta del *quorum* strutturale risultante all'atto della convocazione del Consiglio comunale;
- q) **Quorum funzionale o deliberativo:** indica il numero o la percentuale di voti minima da ottenersi perché una proposta possa essere approvata. Per il raggiungimento del *quorum* deliberativo sono previsti diversi tipi di maggioranza:

- q.1) Maggioranza semplice:** s'intende il numero pari alla metà più uno dei Consiglieri comunali presenti in aula, computando il Sindaco quando previsto dalla norma;
- q.2) Maggioranza assoluta:** s'intende il numero pari alla metà più uno dei Consiglieri assegnati o in carica (*quorum* strutturale), computando il Sindaco quando previsto dalla norma;
- q.3) Maggioranza qualificata:** s'intende il numero pari ai due terzi dei Consiglieri assegnati o in carica (*quorum* strutturale), computando il Sindaco quando previsto dalla norma;
- r) Ordine del giorno:** l'espressione ha due significati:
- r.1) elenco degli argomenti** contenuti nell'avviso di convocazione che saranno discussi nella seduta consiliare;
- r.2) documento scritto di carattere politico-amministrativo** sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale da parte del Sindaco, dalla Giunta comunale, da una o più Commissioni consiliari permanenti o da uno o più Consiglieri comunali;
- s) Aggiornamento della seduta:** rinvio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, e non ancora discussi, a una riunione successiva;
- t) Maggioranza consiliare (o gruppi di M. o Consiglieri di M.):** s'intendono i Consiglieri comunali eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla Maggioranza e al programma;
- u) Minoranza consiliare o Opposizione:** s'intendono gli altri Consiglieri comunali che non hanno aderito alla Maggioranza, nonché quelli già appartenenti alla Maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione;
- v) Sindaco:** è uno dei componenti del Consiglio comunale, parte integrante del consesso in quanto membro di diritto. Concorre alla determinazione dei *quorum* funzionali ed ha diritto di voto nei casi espressamente previsti dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento;
- z) Sistemi di votazione:** l'esito di ciascuna votazione viene sempre proclamato dal Presidente dell'Assemblea. I sistemi di votazione si distinguono in:
- z.1) Votazione palese:** sistema di espressione del voto che costituisce la regola, in base alla quale i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano. Qualora l'esito della votazione avvenuta per alzata di mano è incerto o comunque non verificabile, il Presidente può disporre la ripetizione del voto col medesimo sistema o col sistema dell'appello nominale;
- z.2) Votazione a scrutinio segreto:** sistema di espressione del voto che costituisce l'eccezione, utilizzato nei casi espressamente prescritti dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento e quando il voto concerne persone. Il sistema prevede l'utilizzo di apposite schede vidimate fornite dall'Ufficio di Presidenza; le schede vidimate vengono firmate, distribuite e raccolte da due Consiglieri-scrutatori appositamente individuati dal Presidente dell'Assemblea;
- z.3) Votazione per appello nominale:** sistema di espressione verbale del voto da parte di ciascun Consigliere comunale riferito ad una specifica proposta di deliberazione, che si manifesta con un "SI" o un "NO" o con la dichiarazione di astensione o di non partecipazione al voto. L'espressione del voto avviene in seguito ad appello nominale fatto dal Segretario generale.

- 2. Criterio dell'arrotondamento.** Salvo che la Legge o lo Statuto comunale non dispongano diversamente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, onde evitare ogni dubbio interpretativo e applicativo degli istituti ivi previsti, in presenza di eventuali cifre decimali il valore totale si computa, secondo il **criterio aritmetico puro**, arrotondando per difetto quando la cifra decimale è inferiore o pari a 0,5 e per eccesso negli altri casi.

CAPO II

Questioni preliminari, procedurali e di interpretazione delle norme regolamentari

Art. 3

Interpretazione delle norme regolamentari. Questioni sollevate fuori dalle sedute consiliari

- 1.** Ciascun Consigliere comunale può sollevare, in ogni momento al di fuori delle sedute consiliari, questioni di interpretazione delle norme regolamentari, con atto scritto e trasmesso al Presidente del Consiglio comunale.
- 2.** Il Presidente sottopone la questione al Segretario generale, il quale redige parere risolutivo e trasmette il relativo fascicolo al Presidente del Consiglio comunale per essere inserito nell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea consiliare; l'argomento viene discusso con priorità sugli altri iscritti nell'ordine del giorno, indipendentemente dall'ordine di iscrizione riportato nell'atto di convocazione o nell'ordine del giorno aggiuntivo.

Art. 4

Interpretazione delle norme regolamentari. Questioni sollevate durante le sedute consiliari

- 1.** Le questioni sollevate dai Consiglieri comunali durante le sedute consiliari relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, la cui risoluzione si rende necessaria per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte anche in forma verbale al Presidente dell'Assemblea consiliare.
- 2.** Il Presidente dell'Assemblea consiliare, d'ufficio o su apposita richiesta di almeno un Consigliere comunale, sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le questioni sollevate ed acquisire il parere del Segretario generale.
- 3.** Qualora la soluzione prospettata sia eccepita anche da un solo Consigliere comunale, il Presidente dell'Assemblea consiliare sottopone la questione al voto del Consiglio comunale

Art. 5

Questioni preliminari e/o procedurali

- 1.** Se nel corso delle sedute consiliari si presentano questioni di natura preliminare o procedurale che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la cui risoluzione influisce sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea consiliare, d'ufficio o su apposita richiesta di almeno un Consigliere comunale, sospende brevemente la seduta per riunire l'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. h.1), al quale sottoporre la questione sollevata. L'Ufficio di Presidenza si esprime a maggioranza assoluta dei suoi componenti politici, previo parere obbligatorio

del Segretario generale, sulla base dei principi generali desumibili dalla normativa vigente nella materia oggetto della discussione.

2. La decisione provvisoria assunta dall'Ufficio di Presidenza viene sottoposta al voto del Consiglio comunale.

Art. 6

Efficacia delle deliberazioni assunte su questioni preliminari o procedurali o di interpretazione del Regolamento

1. Qualora la soluzione della questione sollevata durante le sedute consiliari, relativa all'interpretazione del Regolamento ovvero preliminare o procedurale non disciplinata da alcuna norma, non risulti immediatamente possibile, il Presidente dell'Assemblea, d'ufficio o su richiesta dell'Ufficio di Presidenza assunta a maggioranza semplice, rinvia l'argomento oggetto della eccezione alla seduta successiva; l'argomento viene discusso con priorità sugli altri iscritti nell'ordine del giorno, indipendentemente dall'ordine di iscrizione riportato nell'atto di convocazione od in quello aggiuntivo.
2. Sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale, l'Assemblea decide a maggioranza assoluta. L'atto deliberativo costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
3. Le questioni risolte con l'atto deliberativo hanno efficacia permanente e non possono essere ulteriormente sollevate, salvo che siano mutati gli elementi di fatto e di diritto alla base della decisione interpretativa precedentemente assunta dal Consiglio comunale.

TITOLO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

Funzioni fondamentali del Consiglio comunale

Art. 7

Composizione, ruolo e competenze generali

- 1.** Il Consiglio Comunale, espressione diretta della rappresentanza della Comunità locale che lo elegge, è depositario delle potestà statutarie, regolamentari ed organizzative connesse all'autonomia riconosciuta al Comune dalla Costituzione e dalle leggi. Esso individua e interpreta i bisogni e gli interessi generali della comunità.
- 2.** Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri comunali previsto dalla legge. Al Sindaco sono garantite le stesse prerogative dei Consiglieri comunali, salvi i casi in cui la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento non dispongano diversamente.
- 3.** Il Consiglio comunale, in particolare:
 - ✓ svolge funzioni di indirizzo politico amministrativo, di verifica e di controllo su tutta l'attività del Comune in relazione agli obiettivi programmati e ai risultati conseguiti;
 - ✓ esplica le sue funzioni con atti fondamentali riferiti agli interessi della Comunità che rappresenta;
 - ✓ assicura e garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con altri soggetti pubblici o privati, nonché gli Istituti di democrazia partecipativa con momenti di collegamento, di consultazione e di coordinamento
 - ✓ delibera gli atti e i provvedimenti generali di indirizzo ed attuativi, specificatamente individuati dalle norme comunitarie, dalle leggi nazionali e regionali o da altre norme sovracomunali, attenendosi agli indirizzi generali dalle stesse disposti, che rientrino nella propria competenza ex art. 42 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 - ✓ definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale presso enti, aziende ed istituzioni, secondo i principi di legge vigenti in materia;
 - ✓ discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.
- 4.** L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 8

Durata in carica e prorogatio

1. Il Consiglio comunale in carica esercita le funzioni sino alla proclamazione dell'elezione del nuovo Consiglio comunale.
2. A partire dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio comunale limita la propria attività all'adozione di atti urgenti ed improrogabili. Tali atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 9

Indirizzi generali di governo e di mandato

1. Nella prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale sono discusse le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento.

Art. 10

Indirizzi per le nomine di rappresentanti presso enti, aziende, organismi e istituzioni

1. Spetta al Consiglio comunale la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, di competenza del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, società, aziende, organismi ed istituzioni, entro l'adunanza consiliare successiva alla seduta di insediamento del Consiglio Comunale;
2. Spetta al Consiglio comunale la nomina dei Consiglieri presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla Legge, nel rispetto del principio della pari opportunità.
3. L'inutile decorso del termine di cui al primo comma, legittima il Sindaco ad effettuare le nomine di sua competenza nel rispetto di quanto stabilito dai seguenti commi.
4. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, di competenza del Sindaco, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, tempestivamente informati, non oltre 20 giorni prima della scadenza dei termini di Legge. Il Sindaco le sottopone alla competente Commissione consiliare la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.
5. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di sua competenza, di cui al secondo comma, in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal Regolamento per assicurare la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, laddove prevista.

6. In ogni caso, i rappresentanti nominati dal Comune durano in carica quanto l'Organo che li ha rispettivamente nominati. Cessano comunque dalla carica con il rinnovo dell'Organo cui spetta la nomina.
7. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dal Comune cessano dalla carica nel caso in cui il Consiglio comunale approvi una mozione di sfiducia.
8. La revoca di amministratori di Aziende speciali e di istituzioni può essere disposta dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco.

Art. 11

Sede delle adunanze

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell'apposita sala del Palazzo Ducale, ubicata nella c.d. "Ala D'Avalos", denominata "Sala Consiliare".
2. Sussistendo ragioni di interesse pubblico ovvero nei casi di inagibilità o indisponibilità della Sala Consiliare, o quando ragioni di carattere sociale e politico facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio comunale nei luoghi ove si verifichino particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità, su proposta del Presidente del Consiglio comunale o del Sindaco, la Conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza semplice, che l'adunanza del Consiglio comunale si tenga eccezionalmente in altro luogo del Palazzo Ducale ovvero in luogo diverso dalla sede comunale.
3. La Sala Consiliare deve essere disposta in modo da assicurare indipendenza dell'area riservata al Consiglio comunale da quella riservata al pubblico. Uno spazio della parte riservata al pubblico deve essere messa a disposizione delle Forze dell'Ordine e degli organi di informazione che facciano richiesta di partecipazione ai lavori dell'Assemblea.
4. Ai fini del computo dei voti espressi dai Consiglieri comunali, essi risultano presenti quando si trovino, nel momento dell'espressione del voto, nell'area della Sala Consiliare dedicata ai lavori dell'Assise consiliare appositamente delimitata da balaustre (c.d. "emiciclo").
5. L'organizzazione dei lavori delle adunanze del Consiglio comunale è affidata al Dirigente del Settore Affari Generali.

CAPO II

Insediamiento ed organizzazione del Consiglio comunale

Art. 12

Insediamiento del Consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo, provvede il Prefetto in via sostitutiva.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

Art. 13

Adempimenti della prima seduta

1. L'ordine del giorno della prima seduta deve contenere i seguenti argomenti:
 - ✓ convalida degli eletti ed eventuale surroga dei Consiglieri comunali da sostituire;
 - ✓ elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale;
 - ✓ giuramento del Sindaco e comunicazione da parte del medesimo in ordine alla nomina dei componenti la Giunta comunale;
 - ✓ discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo e di mandato;
 - ✓ nomina della Commissione elettorale comunale;
 - ✓ altri argomenti previsti dalla normativa vigente.
2. La prima seduta viene presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio comunale; nel caso in cui il Consigliere anziano sia assente o impedito a presenziare, ovvero rifiuti di presiedere l'Assemblea consiliare, la presidenza viene assunta dal Consigliere più anziano in aula non impedito e che non opponga rifiuto.
3. Qualora per deliberare sugli argomenti di prima seduta si dovessero rendere necessarie più sedute consiliari, il Consiglio comunale viene convocato dal Presidente, o dal Consigliere anziano se il Presidente non è ancora stato nominato, ad intervalli di tempo non superiore a dieci giorni.
4. La deliberazione relativa alla surroga dei Consiglieri comunali incompatibili per aver accettato la carica assessorile ovvero ineleggibili o incompatibili per altre cause previste dalla vigente normativa in materia, è efficace ed immediatamente eseguibile ad ogni effetto giuridico, quale adempimento procedimentale necessario per garantire il *quorum* strutturale del Consiglio comunale, ai sensi del comma 4 del successivo art. 25.

Art. 14

Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale.

Costituzione dell'Ufficio di Presidenza

1. Il Consiglio Comunale nella prima adunanza e subito dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione, nel suo seno, del Presidente del Consiglio comunale.
2. L'elezione del Presidente del Consiglio comunale ha luogo a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea consiliare.
3. La deliberazione di elezione del Presidente del Consiglio comunale è immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 del successivo art. 25; pertanto, all'esito della proclamazione, il Presidente del Consiglio comunale assume la presidenza e la direzione dei lavori consiliari.
4. Successivamente il Consiglio comunale elegge il Vice Presidente del Consiglio comunale, con separata votazione ai sensi del comma 2. Non può precedersi alla nomina del Vice Presidente del Consiglio comunale se l'Assemblea consiliare non ha nominato il Presidente.

Art. 15
Revoca dell'incarico di Presidente
e di Vice Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale restano in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale.
2. Su mozione motivata presentata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Comunale e con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, con separata votazione, possono essere revocati dall'incarico. La votazione sulla mozione di revoca avviene a scrutinio palese per appello nominale. La revoca dell'incarico di Presidente del Consiglio comunale non comporta revoca del Vice Presidente.
3. In ragione del ruolo svolto del Presidente del Consiglio comunale, strumentale non già all'attuazione degli indirizzi politici di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'Organo assembleare, la mozione di revoca non può essere proposta e approvata per motivazioni politiche, non potendo restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza; la revoca, pertanto, è ammessa nei soli casi di inadempienze sul piano istituzionale, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni della legge, dello Statuto o dei regolamenti comunali, la carenza di neutralità della funzione, la scorrettezza delle condotte realizzate all'interno del Consiglio comunale ed in altre sedi che dimostrano un atteggiamento poco compatibile con il ruolo istituzionale *super partes* che gli compete.
4. Alla procedura di revoca si applica la disciplina prevista dalla legge generale sul procedimento; pertanto, a tali fini, la mozione di sfiducia viene iscritta all'ordine del giorno non prima di quindici giorni dalla sua notificazione al Presidente o al Vice Presidente del Consiglio comunale, la quale deve avvenire entro tre giorni dal deposito della mozione al protocollo del Comune.
5. La deliberazione di revoca del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio comunale è efficace ed immediatamente eseguibile ad ogni effetto giuridico. La seduta prosegue sotto la direzione del Vice Presidente qualora sia stato revocato il Presidente del Consiglio comunale, ovvero del Consigliere anziano qualora siano stati revocati sia il Presidente che il Vice Presidente del Consiglio comunale.
6. La nomina del nuovo Presidente o del nuovo Vice Presidente del Consiglio comunale, o di entrambi, dovrà avvenire nella seduta consiliare successiva a quella in cui è stata approvata la revoca. Si procede ai sensi dell'art. 14.

Art. 16
Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta l'intera Assemblea consiliare e agisce nell'interesse delle prerogative di tutti i Consiglieri comunali, tutelandone i diritti sia in seduta che al di fuori delle adunanze consiliari.
2. Il Presidente del Consiglio comunale esercita le sue funzioni nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, autonomia delle Istituzioni politiche comunali, dei diritti delle minoranze e delle pari opportunità, senza connotazione politica
3. Il Presidente del Consiglio comunale:

- a) convoca il Consiglio comunale e redige l'ordine del giorno degli argomenti che saranno trattati nella seduta;
 - b) dirige i lavori e le attività del Consiglio comunale e mantiene l'ordine durante lo svolgimento delle sedute;
 - c) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legittimità delle deliberazioni;
 - d) ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza per gravi motivi di ordine e sicurezza;
 - e) ha la facoltà di allontanare dall'uditorio, previ opportuni avvertimenti, chiunque sia causa di disturbo o di disordine;
 - f) procede alla nomina degli scrutatori;
 - g) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari;
 - h) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale;
 - i) partecipa alle sedute delle Commissioni consiliari, senza diritto di voto;
 - j) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali sulle questioni sottoposte all'Assemblea consiliare.
4. Il Presidente del Consiglio comunale, nell'espletamento delle funzioni di polizia dei lavori consiliari, si avvale della collaborazione di ufficiali ed agenti del Corpo di polizia locale.
5. Al Presidente del Consiglio comunale spetta l'indennità di carica come per Legge.

Art. 17

Il Vice Presidente del Consiglio comunale

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Vice Presidente partecipa di diritto alle Conferenze dei Capigruppo consiliari, senza diritto di voto nei casi in cui non sostituisce il Presidente della Conferenza medesima.
3. Al Vice Presidente non spetta alcuna indennità di funzione diversa dal gettone di presenza.

Art. 18

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale è l'Organismo consultivo del Presidente per la definizione del programma dei lavori del Consiglio comunale e per il coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Presidente dell'Organismo consultivo. Alle sedute dell'ufficio di Presidenza partecipa il Sindaco senza diritto di voto.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale si avvale, qualora necessario, della collaborazione del Segretario Generale e/o dei Dirigenti comunali.
4. Per il puntuale, corretto ed efficace svolgimento delle funzioni di competenza, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale vengono assegnate idonee risorse umane, strutturali e finanziarie.

CAPO III

Le sedute consiliari

Art. 19

Tipologia delle sedute

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie, sedute straordinarie, sedute straordinarie in modalità "*question time*", sedute straordinarie aperte e sedute d'urgenza.
2. Sono considerate ordinarie le sedute nel cui ordine del giorno vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti:
 - ✓ **l'approvazione e le modifiche dello Statuto comunale e degli statuti di società, enti, organismi ed istituzioni dipendenti dal Comune;**
 - ✓ **l'approvazione e le variazioni del documento unico di programmazione, del bilancio di previsione pluriennale e del rendiconto della gestione.**
3. Sono considerate straordinarie le sedute nel cui ordine del giorno vengono iscritte le proposte di deliberazioni diverse da quelle indicate nel comma 2, anche quando trattino argomenti monotematici.
4. Per la discussione di interrogazioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri comunali, vengono dedicate apposite sedute straordinarie in modalità "*question time*".
5. Sono considerate sedute straordinarie aperte quelle in cui il Consiglio comunale decide di trattare problemi specifici o di interesse generale prevedendo la partecipazione di particolari categorie o associazioni o settori della Comunità locale. Gli atti della seduta monotematica costituiscono linee di indirizzo ed orientamento per l'amministrazione comunale. **Il Presidente del Consiglio comunale può indire l'adunanza aperta, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari ed il Sindaco, stabilendo se si debba tenere nella sede abituale o in luoghi particolari previsti dall'art. 11, comma 2 del presente Regolamento. In tal caso gli avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima dell'adunanza.**
6. In caso di eccezionale urgenza tale da non poter procrastinare nel tempo la trattazione e l'eventuale approvazione di alcuni argomenti, al fine di evitare danni di qualsiasi natura per il Comune ed indipendentemente dal loro contenuto, il Presidente del Consiglio comunale provvede a convocare il Consiglio comunale in via d'urgenza. Le motivazioni d'urgenza devono risultare nell'atto di convocazione.

Art. 20

Convocazione delle sedute

1. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito.
2. Le sedute straordinarie, comprese quelle da tenersi in modalità "*question time*", devono essere convocate almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito.
3. In caso di sedute straordinarie aperte ai soggetti interessati viene trasmesso invito a partecipare in tempo utile. Il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori comunali ed i soggetti che presentano apposita richiesta, hanno facoltà di intervento per la durata massima di 15 minuti.

4. Le sedute urgenti possono essere convocate con un anticipo di almeno 24 ore sulla data e l'ora per esse stabilite.
5. Per ciascuna delle convocazioni, fatta eccezione per quelle straordinarie aperte e straordinarie da tenersi in modalità "*question time*", è prevista una data di seconda convocazione. In tal caso gli avvisi dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima dell'adunanza.
6. La seconda convocazione ha luogo quando la prima sia andata deserta in seguito al terzo appello effettuato dal Segretario generale.
7. L'avviso di seconda convocazione deve essere notificato a tutti i Consiglieri comunali assenti nella seduta di prima convocazione.
8. Qualora una seduta di seconda convocazione dovesse andare deserta in seguito al terzo appello effettuato dal Segretario generale ovvero si dovesse rendere deserta durante il suo svolgimento, il Presidente scioglie l'Adunanza e procede ad una nuova convocazione del Consiglio Comunale
9. Il Consiglio comunale viene convocato per iscritto dal Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
10. Quando vi sia richiesta di convocazione presentata per iscritto dal Sindaco oppure da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, il Presidente del Consiglio comunale convoca la Conferenza dei Capigruppo entro 15 giorni dalla data di registrazione della richiesta; il Consiglio comunale deve essere convocato entro i 15 giorni successivi alla data di convocazione della Conferenza, indipendentemente dal suo effettivo svolgimento.
11. L'avviso di convocazione deve sempre indicare la sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale, il giorno e l'ora della convocazione e le informazioni sulla seconda convocazione, ove prevista.
12. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale in seduta ordinaria o straordinaria deve riportare l'elenco degli argomenti da trattare in apposito ordine del giorno, iscritti secondo l'ordine seguente:
 - a. provvedimenti per l'integrazione del *quorum* strutturale del Consiglio comunale. Tali argomenti vengono trattati con precedenza su tutti gli altri iscritti all'ordine del giorno anche se introdotti con atto aggiuntivo;
 - b. comunicazioni;
 - c. argomenti su cui il Consiglio comunale è chiamato a deliberare;
 - d. mozioni;
 - e. ordini del giorno e proposte presentati, in ordine, dal Sindaco, dalla Giunta comunale, dalle Commissioni consiliari e dai Consiglieri comunali.
13. Interpellanze e interrogazioni vengono svolte col metodo del c.d. "*question time*", in sedute dedicate disciplinate nel successivo Capo IV.
14. E' prevista l'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, da notificarsi almeno 24 ore prima, salvi i diversi termini espressamente stabiliti da norme speciali (es.: argomenti inerenti il bilancio).
15. A cura dell'ufficio protocollo, l'avviso di convocazione:
 - ✓ viene affisso all'albo *on line* entro il giorno successivo a quello di registrazione al protocollo generale dell'Ente;
 - ✓ notificato tramite P.E.C. ai Consiglieri comunali o da un messo comunale nel rispetto dei termini di cui ai precedenti commi.
 - ✓ comunicato tempestivamente al Sindaco, agli Assessori comunali, al Segretario generale, all'U.R.P., ai Dirigenti, ai componenti del Collegio dei revisori ed alla Prefettura.

16. A cura dell'U.R.P., l'avviso di convocazione viene trasmesso via P.E.C. alle forze di polizia presenti nel territorio e adeguatamente pubblicizzato sia tramite l'affissione di manifesti nei luoghi pubblici della Città che sul sito internet del Comune, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Art. 21

Validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale può validamente insediarsi quando vengono rispettati i termini di notificazione degli avvisi di convocazione. La presenza in aula del Consigliere comunale sana ogni vizio di notificazione nei suoi confronti.
2. La seduta di prima convocazione è ritenuta valida quando è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati, non computandosi a tal fine il Sindaco.
3. La seduta di seconda convocazione è ritenuta valida quando è presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, non computandosi a tal fine il Sindaco.
4. Non influisce sulla validità della seduta l'eventuale maggioranza qualificata richiesta per la validità della deliberazione. In tal caso, ove necessario, l'argomento viene stralciato per essere eventualmente riproposto nella seduta successiva ovvero posticipato all'ultimo punto dell'ordine del giorno; in quest'ultimo caso, qualora non si sia potuto deliberare l'argomento posticipato per mancanza di maggioranza qualificata, la seduta s'intende chiusa e l'adunanza terminata.

Art. 22

Deposito dei fascicoli

degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno

1. Le mozioni, gli ordini del giorno e le proposte di deliberazione devono essere inviate via pec e/o depositate al Protocollo del Comune esclusivamente con lettera di trasmissione a firma dei Consiglieri comunali, del Sindaco o degli Assessori comunali o dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti o speciali proponenti. Non possono essere presentate proposte di deliberazione da parte altri organi o soggetti, neppure se muniti di delega.
2. Il fascicolo dell'argomento che si richiede di inserire all'ordine del giorno delle sedute consiliari deve essere trasmesso al Presidente del Consiglio comunale ed alle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, per consentire a queste ultime l'esercizio delle prerogative previste dalla legge.
3. Tutti i fascicoli relativi a mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione devono essere corredati della copia degli atti principali richiamati nel testo della proposta, dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile e del parere del Collegio dei Revisori dei conti nei casi previsti dal TUEL n. 267/2000 e dalla vigente normativa in materia. A tal fine, i proponenti si avvalgono della consulenza dei Responsabili dei servizi interessati e del Responsabile del Servizio finanziario.
4. Copia degli atti del fascicolo dovrà essere inserita, contestualmente alla trasmissione analogica ed a cura degli uffici comunali competenti, nel sistema operativo comunale.
5. L'Ufficio della Presidenza del Consiglio comunale verificherà la completezza dei fascicoli trasmessi e della documentazione allegata, al fine di garantire la legittimità dei provvedimenti di competenza dell'Assise consiliare. Ove necessario, sarà richiesta ai proponenti –motivatamente- la produzione di eventuali documenti o dichiarazioni integrativi.
6. Le mozioni, gli ordini del giorno e le proposte di deliberazione che risulteranno carenti dei requisiti formali e/o sostanziali necessari per la legittimità dell'atto

finale, non saranno iscritti tra gli argomenti da discutere nelle sedute del Consiglio comunale fino al loro perfezionamento. In tal caso, ogni termine a qualsiasi effetto giuridico previsto dalla vigente normativa in materia, ivi compreso quello relativo all'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della seduta consiliare, decorrerà dal giorno dell'avvenuto perfezionamento.

Art. 23

Pareri

1. Ciascuna proposta di deliberazione nonché ciascun ordine del giorno che non sia mero atto di indirizzo deve riportare il parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve riportare altresì il parere del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile; ove previsto per legge, la proposta deve riportare anche il parere dell'Organo di revisione economico finanziaria.
2. Su ciascun emendamento presentato devono essere acquisiti i pareri obbligatori, pena l'impossibilità di sottoporre a votazione l'emendamento medesimo e l'intera deliberazione come risulterebbe modificata.
3. Le proposte di deliberazione e gli emendamenti privi dei pareri obbligatori non potranno essere posti in discussione né sottoposti a votazione.

Art. 24

Trattazione degli argomenti e validità delle deliberazioni

1. Le proposte di deliberazione, le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, unitamente alla documentazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, devono essere depositate presso l'Ufficio di Presidenza:
 - ✓ almeno tre giorni prima della data stabilita per le sedute ordinarie;
 - ✓ almeno due giorni prima della data stabilita per le sedute straordinarie;
 - ✓ almeno ventiquattro ore prima nel caso di convocazione in via d'urgenza.
2. Nelle ipotesi in cui siano previsti termini diversi si osserverà quanto previsto dalle disposizioni specifiche.
3. I fascicoli contenenti i documenti originali degli argomenti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri comunali presso l'Ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale, per essere visionati durante le ore d'ufficio, negli stessi termini indicati al primo comma; i Consiglieri comunali potranno chiedere di ricevere la documentazione via mail o in copia cartacea.
4. L'argomento per il quale non sono stati rispettati i termini di trasmissione o deposito di cui ai commi precedente, non potrà essere posto in discussione né sottoposto a votazione.
5. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti (ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti), computandosi a tal fine il Sindaco, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata, in particolare per le ipotesi disciplinate dal successivo comma 8, oltre le delibere per le quali la legge richiede maggioranze speciali.
6. Coloro che si astengono si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
7. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

- 8.** Il Consiglio comunale provvede a deliberare con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri comunali assegnati al Comune per gli argomenti sottoelencati:
- ✓ DUP, bilancio e relative variazioni e Programma OO. PP.;
 - ✓ rendiconto della gestione;
 - ✓ regolamenti;
 - ✓ istituzione e ordinamento dei tributi;
 - ✓ costituzione e modificazione di forme associative con altri Enti;
 - ✓ assunzione diretta dei pubblici servizi;
 - ✓ costituzione di Aziende speciali e Istituzioni;
 - ✓ esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 25

Efficacia, pubblicazione ed eseguibilità delle deliberazioni

- 1.** Tutte le deliberazioni sono efficaci in seguito alla votazione espressa dal Consiglio comunale. Esse vengono subito numerate dall'Ufficio di Presidenza e pubblicate tempestivamente sull'albo *on line* del Comune con le modalità stabilite nel comma 1 dell'art. 26.
- 2.** Le deliberazioni divengono eseguibili nel decimo giorno successivo alla loro pubblicazione sull'albo *on line*.
- 3.** Nei casi di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso a maggioranza assoluta dei **votanti**, computandosi a tal fine il Sindaco. Le deliberazioni immediatamente eseguibili vanno pubblicate all'albo pretorio *on line* entro 10 (dieci) giorni dalla loro adozione.
- 4.** Le deliberazioni di proclamazione e convalida dei Consiglieri comunali eletti, di sostituzione dei Consiglieri comunali sospesi e di surrogazione dei Consiglieri comunali cessati dalla carica, di elezione del Presidente del Consiglio comunale, e comunque tutte le deliberazioni che concorrono al ripristino del *quorum* strutturale ed alla costituzione degli Organi istituzionali, sono efficaci ed immediatamente eseguibili subito dopo la votazione espressa dal Consiglio comunale, indipendentemente dalla loro pubblicazione all'albo comunale.

Art. 26

Testo delle deliberazioni e verbali delle sedute del Consiglio comunale

- 1.** Ciascuna deliberazione assunta dal Consiglio comunale, per essere pubblicata sull'albo *on line* del Comune, deve riportare i seguenti elementi:
 - ✓ oggetto dell'atto;
 - ✓ testo della proposta comprendente premesse e/o narrativa;
 - ✓ eventuali emendamenti, con indicazione dei proponenti e dell'esito della votazione;
 - ✓ indicazione dei Consiglieri comunali che si allontanano o entrano in aula durante la discussione della proposta di provvedimento, ai fini del computo della votazione;
 - ✓ eventuale sospensione dei lavori consiliari e successiva ripresa;
 - ✓ testo della parte dispositiva, esito della votazione e proclamazione dell'esito da parte del Presidente dell'Assemblea consiliare.
- 2.** Di ciascuna seduta del Consiglio comunale viene redatto verbale riepilogativo dei lavori consiliari, contenente gli elementi indicati nel comma precedente e tutti gli interventi effettuati dai Consiglieri comunali ed eventualmente dagli Assessori e Dirigenti comunali. I verbali vengono trasmessi ai Consiglieri comunali, pubblicati sull'albo *on line* del Comune, qualora non vi sia alcuna

opposizione diventano definitivi, entro la prima seduta del consiglio comunale successiva alla pubblicazione.

CAPO IV

Question Time

Art. 27

Nozione di interrogazione e di interpellanza

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta Comunale, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta ovvero se gli interrogati abbiano o stiano per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.
2. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta Comunale circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.
3. Alle interrogazioni ed alle interpellanze non è consentito rispondere per iscritto fuori dalle sedute straordinarie convocate in modalità "*question time*".

Art. 28

Presentazione di interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale ed al Sindaco.
2. Il Presidente del Consiglio comunale convoca la Conferenza dei Capigruppo consiliari entro 10 dieci giorni dalla data di deposito dell'interrogazione o dell'interpellanza; il Consiglio comunale deve essere convocato in seduta straordinaria entro 10 giorni dalla data di convocazione di convocazione della Conferenza, indipendentemente dal suo effettivo svolgimento.

Art. 29

Svolgimento della seduta in modalità "*Question Time*"

1. Per la validità della seduta straordinaria in modalità "*question time*" non è richiesta alcuna maggioranza. All'orario di convocazione della seduta si procederà solo alla verifica della presenza in Consiglio comunale del Sindaco o del Vice Sindaco o degli Assessori delegati e dei Dirigenti competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni e le interpellanze presentate, nonché dei Consiglieri interroganti e interpellanti o loro delegati.
2. Qualora l'interrogante o l'interpellante non fosse presente alla seduta, l'interrogazione o l'interpellanza verrà rinviata a successiva seduta straordinaria da convocarsi ai sensi degli artt. 27 e 28. Se l'interrogazione o l'interpellanza è presentata da due o più Consiglieri comunali, per la validità della seduta è sufficiente la presenza di almeno un interrogante o un interpellante.
3. Qualora non fossero presenti il Sindaco o almeno un Assessore delegato a fornire la risposta, il Presidente dell'Assemblea consiliare, ove possibile pospone l'interrogazione o l'interpellanza all'ultimo punto dell'ordine del giorno, altrimenti provvede d'ufficio a convocare una nuova seduta entro i 5 giorni successivi.
4. Il Presidente dell'Assemblea consiliare invita a dare lettura dell'interrogazione o dell'interpellanza ed, eventualmente, ad illustrarla. L'illustrazione non può

avere durata superiore ad otto minuti e viene fatta da un solo Consigliere nell'ipotesi di più interroganti o interpellanti.

- 5.** Esaurita la lettura ed eventualmente l'illustrazione, tutti i Consiglieri comunali che hanno presentato l'interrogazione o l'interpellanza hanno diritto di intervenire per non più di otto minuti ciascuno.
- 6.** Il Sindaco o l'Assessore delegato risponde nel tempo massimo di otto minuti.
- 7.** Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore delegato potranno dare luogo a replica di ogni interrogante o interpellante per non più di quattro minuti ciascuno, per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla propria domanda.
- 8.** I Consiglieri comunali presenti in aula diversi dagli interroganti o interpellanti, possono intervenire per non più di otto minuti prima che sia stata data risposta da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato. Ad essi non è consentita replica o comunque un secondo intervento.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE ALTRE ISTITUZIONI POLITICHE

CAPO I

Gruppi consiliari

Conferenza dei Capigruppo

Art. 30

Costituzione dei Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti da almeno due componenti. **Qualora i componenti di un Gruppo consiliare si riducano ad un numero inferiore a due, il Gruppo consiliare è considerato sciolto ed i Consiglieri comunali che non avessero aderito entro 3 (tre) giorni) dallo scioglimento ad altro Gruppo vengono iscritti al Gruppo misto.**
2. All'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la costituzione dei Gruppi consiliari viene così disciplinata:
 - ✓ i Gruppi consiliari corrispondono alle liste elettorali rappresentate nel Consiglio comunale ed i rispettivi Capigruppo sono individuati nei Consiglieri comunali che abbiano riportato il maggior numero di voti nella rispettiva lista di appartenenza;
 - ✓ i candidati sindaci eletti Consiglieri comunali ed i Consiglieri comunali eletti da soli in una lista elettorale confluiscono in unico gruppo denominato "Gruppo misto";
 - ✓ il Consigliere comunale che non possa o dichiari di non voler essere inserito in un Gruppo consiliare, non può esercitare le prerogative proprie del Capogruppo **e viene inserito nel Gruppo misto.**
3. **Ad eccezione del Sindaco, tutti i Consiglieri comunali devono appartenere ad un Gruppo consiliare o, ove ricorra il caso, al Gruppo consiliare misto.** Ai Consiglieri comunali è consentito in ogni momento, anche all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, modificare la costituzione dei Gruppi consiliari come disciplinata nel precedente comma, con atto scritto indirizzato al Presidente del Consiglio comunale, sottoscritto da tutti i dichiaranti ed inviato o depositato al protocollo dell'Ente. E' consentito proporre eventuali variazioni anche direttamente in aula consiliare al Presidente dell'Assemblea.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni idonee strutture, avute presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
5. Ai Capigruppo consiliari **viene inviato**, esclusivamente con mezzi telematici e contestualmente all'affissione all'albo *on line*, l'**elenco** delle deliberazioni della Giunta Comunale.

Art. 31
Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo consiliari è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale. Fa parte della Conferenza il Sindaco senza diritto di voto.
2. La Conferenza dei Capigruppo decide a maggioranza semplice. Viene convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio comunale per l'esercizio delle seguenti funzioni:
 - a) esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale, di ogni altro Regolamento del Comune e i conflitti di competenza tra gli Organi istituzionali del Comune;
 - b) coadiuvare il Presidente del Consiglio comunale nella procedura di convocazione delle sedute dell'Assemblea consiliare;
 - c) redigere schemi di deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea consiliare;
 - d) esprimere parere non vincolante sulla proposta di deliberazione del bilancio annuale di previsione, limitatamente delle spese relative all'attività del Consiglio comunale e dei Gruppi consiliari;
 - e) proporre ed esaminare le proposte di aggiornamento dello Statuto e del presente Regolamento.
3. I Capigruppo consiliari hanno facoltà di delegare un Consigliere comunale appartenente al loro gruppo a partecipare ai lavori della Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire. La delega deve risultare da atto scritto, presentato anche in sede di Conferenza.

CAPO II
Commissioni consiliari permanenti e speciali

Art. 32
Commissioni consiliari permanenti

1. Sono costituite sei Commissioni consiliari permanenti, con funzioni referenti, consultive, di controllo e di proposta nelle seguenti materie:
 - 1-1[^] **COMMISSIONE: AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI; INNOVAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE; CONTENZIOSO; POLITICHE E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIE.**
 - 2[^] **COMMISSIONE: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO; ECOLOGIA ED AMBIENTE; PUBBLICA ILLUMINAZIONE; CENTRO STORICO, AGRO**
 - 3[^] **COMMISSIONE: SERVIZI SOCIALI, IGIENE E SANITÀ; PUBBLICA ISTRUZIONE, TRASPORTO SCOLASTICO.**
 - 4[^] **COMMISSIONE: ATTIVITÀ PRODUTTIVE; AGRICOLTURA, COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO**
 - 5[^] **COMMISSIONE: BILANCIO, TRIBUTI; GESTIONE DEL PERSONALE, ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI**
 - 6[^] **COMMISSIONE: PROGRAMMAZIONE CULTURALE; RAPPORTI CON UNIVERSITÀ; TURISMO; POLITICHE GIOVANILI E SPORT.**
 - 7[^] **COMMISSIONE: ASSETTO DEL TERRITORIO E PIANIFICAZIONE, PROGRAMMI COMPLESSI; URBANISTICA, EDILIZIA; VIABILITÀ E TRAFFICO”;**

2. Per la composizione delle Commissioni consiliari deve essere assicurata la rappresentanza proporzionale dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti; all'uopo, ciascun Gruppo consiliare procede, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni consiliari permanenti. Il Presidente del Consiglio comunale cura che la designazione fatta da parte dei Gruppi consiliari rispecchi, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra i Gruppi medesimi.
3. Le Commissioni consiliari permanenti sono composte da cinque Consiglieri comunali designati dai Capigruppo consiliari, di cui 2 (due) in rappresentanza della "Opposizione". La composizione delle Commissioni consiliari permanenti viene ratificata con deliberazione del Consiglio comunale, assunta a votazione palese nella seduta immediatamente successiva a quella della convalida degli eletti
4. Il Consiglio comunale, qualora ne ravvisi la necessità e nel rispetto del principio di proporzionalità, può sempre deliberare a maggioranza qualificata:
 - ✓ l'istituzione di altre Commissioni consiliari permanenti o la riduzione del loro numero, stabilendo le materie di competenza ed il numero dei componenti;
 - ✓ la variazione del numero dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti.
5. Ricorrendo le ipotesi di variazione dei Gruppi consiliari, il Segretario Generale verifica la sussistenza della loro rappresentanza proporzionale nelle Commissioni consiliari; all'esito negativo della verifica, di concerto con il Dirigente del Settore AA. GG. trasmette al Presidente del Consiglio comunale proposta di deliberazione ad oggetto la nuova composizione delle Commissioni.

Art. 33

Sedute delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti sono valide se siano presenti almeno 3 componenti. Esse deliberano a maggioranza semplice dei componenti presenti.
2. Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono, in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti, ordini del giorno e deliberazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco e gli Assessori competenti per materia possono partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti, senza diritto di voto.

Art. 34

Convocazione e presidenza delle Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consigliere comunale anziano tra i membri della Commissione consiliare permanente convoca la prima seduta dell'Organo, entro e non oltre quindici giorni da quello in cui è divenuta eseguibile la deliberazione di nomina. In caso di inerzia e su richiesta di almeno uno dei membri della Commissione consiliare permanente, la prima seduta viene convocata dal Presidente del Consiglio comunale, o, in mancanza, dal Consigliere che ne esercita le funzioni.

2. Nella prima seduta, ciascuna Commissione consiliare permanente elegge, nel proprio seno, il Presidente, con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei rispettivi componenti. Successivamente, con le medesime modalità la Commissione elegge il Vice Presidente; questi coadiuva il Presidente della Commissione e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Nelle more dell'elezione del Presidente, esercita le funzioni presidenziali il Consigliere anziano tra i membri della Commissione.
3. Il Presidente convoca, possibilmente di concerto con l'Assessore competente, e presiede la Commissione consiliare permanente, fissando la data dell'adunanza e gli argomenti da trattare. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente della Commissione decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione a maggioranza assoluta dei suoi membri.
5. Il Presidente convoca la Commissione consiliare permanente, almeno , una volta al mese. E' tenuto a convocare la Commissione consiliare permanente a seguito di richiesta scritta fatta da almeno un terzo dei componenti, entro dieci giorni da quello della presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune. In caso di inerzia e su impulso dei richiedenti, viene convocata dal Presidente del Consiglio comunale, o, in mancanza, dal Consigliere che ne esercita le funzioni.
6. Le convocazioni delle Commissioni consiliari permanenti sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e degli argomenti da trattare; vengono allegati all'atto di convocazione copie delle proposte di deliberazione e dei documenti allegati. La notifica dell'avviso avviene tramite P.E.C. con un anticipo di almeno 24 ore sulla data e l'ora per esse stabilite. Copia della convocazione è inviata al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e ai Capigruppo consiliari.

Art. 35

Funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che riguardano persone o quando la pubblicità dei lavori, per il contenuto degli argomenti da trattare, può arrecare danno agli interessi ed all'immagine del Comune.
2. Le sedute delle Commissioni consiliari si tengono nel luogo, giorno ed ora stabiliti nell'atto di convocazione. Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro Consigliere comunale del suo gruppo, che provvede a dare l'informazione al Presidente della Commissione, previa delega scritta.
3. Il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco e gli Assessori comunali competenti per materia possono partecipare alle sedute delle Commissioni, con facoltà di relazione e di intervento nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ma senza diritto di voto.
4. Ciascun Consigliere comunale può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni consiliari permanenti, pur non essendone componente e fuori dall'ipotesi di delega, con facoltà di intervento nella discussione ma senza diritto di voto e senza diritto a percepire il gettone di presenza.
5. Gli atti del fascicolo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria delle Commissioni, per essere a disposizione dei rispettivi membri.

6. Al fine del contenimento della spesa del bilancio del Comune, i Consiglieri comunali che in una stessa giornata partecipino a più Commissioni di cui facciano parte o per le quali siano delegati, hanno diritto esclusivamente ad un solo gettone di presenza.

Art. 36

Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni prevalentemente mediante l'esame preliminare di atti di competenza del Consiglio, con emissione di parere obbligatorio, purché espresso entro il termine indicato nel successivo comma 2, e comunque non vincolante, nei seguenti casi:
 - a) approvazione, modifiche o integrazioni dello Statuto e dei Regolamenti comunali rientranti nella propria competenza;
 - b) D.U.P. bilancio preventivo pluriennale, rendiconto di gestione e manovra di assestamento generale comprese le variazioni e relative ratifiche.
2. Il parere obbligatorio delle Commissioni consiliari nelle materie di cui al precedente comma, deve essere depositato nel relativo fascicolo almeno tre giorni liberi rispetto a quello determinato per l'Adunanza consiliare; trascorso inutilmente detto termine, il Consiglio comunale potrà deliberare anche in assenza di tale parere.
3. In ogni altra materia diversa da quelle indicate nel primo comma, il Consiglio comunale può deliberare in assenza di parere della Commissione competente, ovvero non conformandosi motivatamente al parere espresso.
4. Qualora sorga conflitto circa l'ambito di competenza di più Commissioni in relazione all'argomento da esaminare, l'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. h1, provvede all'assegnazione con il criterio di prevalenza. Alla riunione devono essere invitati anche tutti i Presidenti delle commissioni interessate dal conflitto di competenza. In casi di particolari rilevanza il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, può disporre la convocazione congiunta di due o più commissioni, designando contestualmente chi debba presiedere la seduta.
5. I pareri delle Commissioni consiliari permanenti sono redatti in forma sintetica in appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Organo e depositati nel fascicolo dell'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale.

Art. 37

Segreteria delle Commissioni consiliari permanenti

1. Per il funzionamento di ciascuna Commissione consiliare permanente è disposta l'assegnazione di un dipendente comunale di categoria non inferiore alla C, in possesso della competenza e professionalità adeguate, con funzioni di Segretario.
2. Il Segretario delle Commissioni consiliari permanenti, in particolare:
 - ✓ verbalizza i lavori della Commissione permanente;
 - ✓ redige in forma scritta e sintetica i verbali dei lavori e li sottoscrive unitamente al Presidente della Commissione.
 - ✓ cura la tenuta dei registri e dei verbali e di ogni altra documentazione relativi ai lavori della Commissione.
3. Il Segretario di Commissione trasmette tempestivamente all'Ufficio della Presidenza del Consiglio comunale copia del verbale di riunione,

indipendentemente dall'oggetto della discussione, ai fini della determinazione e liquidazione dei gettoni di presenza.

Art. 38

Commissioni speciali di studio

1. Il Consiglio comunale, su proposta di almeno uno dei Presidenti delle commissioni consiliari permanenti o di un terzo dei Consiglieri comunali, può istituire Commissioni speciali di studio con l'incarico di approfondire determinati argomenti o tematiche di rilevante importanza e complessità.
2. Con apposita deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, il Consiglio comunale:
 - ✓ istituisce la Commissione speciale di studio e ne determina la composizione;
 - ✓ nomina i componenti su designazione dei Gruppi consiliari ed assicura che tutti i Gruppi siano rappresentati con almeno un Consigliere comunale;
 - ✓ determina le modalità di nomina del Presidente e del Vice Presidente della Commissione tra i suoi componenti;
 - ✓ determina l'ambito operativo ed i tempi assegnati per lo svolgimento dei lavori e la produzione di apposita relazione finale sugli esiti delle attività di studio condotte.
3. La prima seduta della Commissione speciale di studio viene convocata dal Presidente del Consiglio comunale e presieduta dal Consigliere comunale anziano tra i suoi componenti. Nella seduta di insediamento si procede preliminarmente alla elezione del Presidente e del Vice presidente della Commissione e successivamente all'approvazione delle regole di disciplina per il suo funzionamento.
4. Si applicano, per quanto compatibili, le norme che disciplinano le Commissioni consiliari permanenti.
5. Il Segretario di Commissione trasmette tempestivamente all'Ufficio della Presidenza del Consiglio comunale copia del verbale di riunione, ai fini della determinazione e liquidazione dei gettoni di presenza.

Art. 39

Commissioni speciali di indagine

1. Il Consiglio comunale, su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri comunali, può, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, istituire al proprio interno Commissioni speciali di indagine sull'attività dell'Amministrazione comunale.
2. Il Consiglio comunale può istituire la Commissione speciale di indagine nel caso di segnalazione da parte dall'Organo di revisione economico finanziaria di gravi irregolarità riscontrate nell'espletamento delle proprie funzioni, qualora lo richiedano il Presidente del Consiglio comunale o almeno due quinti dei Consiglieri comunali assegnati. In tal caso l'oggetto dell'indagine è predeterminato dal contenuto della relazione dell'OREF.
3. Con apposita deliberazione il Consiglio comunale:
 - ✓ istituisce la Commissione speciale di indagine e ne determina la composizione;
 - ✓ nomina i componenti su designazione dei gruppi consiliari, in proporzione alla loro consistenza numerica, assicurando che tutti i gruppi siano rappresentati con almeno un Consigliere comunale;

- ✓ stabilisce che la presidenza della Commissione venga attribuita ad uno dei componenti facenti parte dei gruppi di opposizione;
 - ✓ determina l'ambito operativo ed i tempi assegnati per lo svolgimento dei lavori e la produzione di apposita relazione finale sugli esiti delle indagini condotte.
4. La prima seduta della Commissione speciale di indagine viene convocata dal Presidente del Consiglio comunale e presieduta dal Consigliere comunale più anziano tra i suoi componenti. Nella seduta di insediamento si procede preliminarmente alla elezione, a votazione segreta, del Presidente e del Vice Presidente della Commissione. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età. Successivamente, si procede all'approvazione delle regole di disciplina per il funzionamento dell'Organo.
 5. La Commissione esercita tutti poteri di cui alla Legge n. 689/81, nel rispetto delle norme disciplinate dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
 6. Per l'ottimale espletamento dell'incarico ricevuto, su richiesta del Presidente della Commissione i dirigenti ed i responsabili degli uffici e servizi sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organo tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine o allo stesso connessi.
 7. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può procedere all'audizione di membri del Consiglio comunale, del Sindaco, della Giunta comunale, dell'Organo di revisione economico finanziaria, dell'Organo Indipendente di Valutazione, dei Dirigenti e responsabili degli uffici e servizi, di ogni Dipendente comunale e dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione delle audizioni e le risultanze delle stesse restano riservate fino alla presentazione al Consiglio comunale della relazione finale della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
 8. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un dipendente comunale designato dal Segretario Generale che può avvalersi nelle audizioni di apparecchi di registrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
 9. Nella relazione finale al Consiglio comunale, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati dell'indagine eseguita. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza, altrimenti, rappresenta al Sindaco i propri orientamenti in merito alle decisioni che gli Organi competenti dovranno adottare entro un termine prestabilito.
 10. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.
 11. Gli atti e i verbali vengono consegnati dal Presidente della Commissione al Segretario Generale che ne cura la conservazione fra gli atti riservati dell'archivio dell'Ente.
 12. Si applicano, per quanto compatibili, le norme che disciplinano le Commissioni consiliari permanenti.
 13. Il Segretario di Commissione trasmette tempestivamente all'Ufficio della Presidenza del Consiglio comunale elenco dei membri che hanno partecipato alle riunioni, ai fini della determinazione e liquidazione dei gettoni di presenza.

TITOLO IV

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

Esercizio del mandato elettivo

Art. 40

Principi

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la Comunità locale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha, pertanto, piena libertà d'iniziativa, di opinione e di voto.
2. Lo *status* di Consigliere comunale è disciplinato da principi costituzionali e di legge, ai quali si opera rinvio dinamico.

Art. 41

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

CAPO II

Doveri

Art. 42

Responsabilità personale

1. Il Consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi sui provvedimenti deliberati dall'Assise consiliare e del contenuto degli interventi effettuati durante la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta.
2. E' esente da responsabilità rispetto agli effetti dei provvedimenti assunti dall'Assise consiliare, il Consigliere comunale presente in aula che abbia dichiarato di non partecipare alla votazione ovvero abbia manifestato l'astensione dal voto.

Art. 43

Obbligo del segreto

1. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge e, comunque, su quanto trattato nelle sedute segrete.

Art. 44

Obbligo di presenza

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio comunale e ai lavori delle Commissioni consiliari di cui fa parte. In caso di impedimento temporaneo deve produrre, direttamente o tramite altro

Consigliere comunale, dichiarazione giustificativa dell'assenza anche resa in forma verbale.

2. Il Consigliere comunale risultato presente all'appello, che successivamente intende assentarsi definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Tavolo della Presidenza affinché sia presa nota a verbale dell'orario di uscita. Allo stesso modo, il Consigliere comunale risultato assente all'appello, che successivamente entra in aula deve far constare la propria presenza al Tavolo della Presidenza, affinché sia presa nota a verbale dell'orario di entrata.
3. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio comunale, non computandosi a tale scopo le sedute straordinarie aperte e quelle da tenersi in modalità "*question time*", il Presidente del Consiglio comunale, d'ufficio o su segnalazione di almeno un componente dell'Assise, avvia il procedimento di decadenza nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990.

Art. 45

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di conflitto di interessi, anche potenziale, previsti dalla vigente normativa in materia, allontanandosi dall'aula dopo aver eventualmente effettuato il proprio intervento, informandone il Tavolo della Presidenza affinché la circostanza venga registrata a verbale.
2. Ai fini del comma 1, il dovere di astensione dei Consiglieri comunali costituisce principio generale che non ammette deroghe o eccezioni e ricorre ogni qualvolta sussista una correlazione diretta fra la sfera personale del Consigliere e l'oggetto della deliberazione, anche se la votazione potrebbe non avere altro apprezzabile esito e la scelta fosse in concreto la più utile e la più opportuna per l'interesse pubblico. Pertanto, il dovere di astensione sussiste in tutti i casi in cui i Consiglieri comunali versino in situazioni, anche potenzialmente, idonee a porre in pericolo la loro assoluta imparzialità e serenità di giudizio sia per ragioni di ordine soggettivo che obiettivo (art.7 del Dpr 62/2013)
3. Ai fini del comma 1, inoltre, il concetto di "interesse" alla deliberazione da parte del Consigliere comunale, comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportanti una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera.

CAPO III

Diritti e prerogative

Art. 46

Gettone di presenza e rimborso spese

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla Legge, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni comunali. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere comunale può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco in base alla Legge. In caso di delega, ex art. 35 comma 2, il gettone di presenza spetta al Consigliere delegato che partecipa alla seduta della Commissione.
2. . I Consiglieri comunali, formalmente autorizzati dal Presidente del Consiglio comunale a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal Comune, hanno

diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto stabilito dalla Legge e nei limiti dalla stessa fissati, nel rispetto, comunque, del principio del contenimento delle spese.

Art. 47

Diritto di intervento

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di intervento, su ciascuno degli argomenti dell'ordine del giorno in discussione:

- ✓ della durata di venti minuti a titolo di intervento principale;
- ✓ della durata di dieci minuti a titolo di replica;
- ✓ della durata di cinque minuti per “fatto personale”, ove occorra (costituisce fatto personale l’essere interessato o censurato nella propria persona).
- ✓ della durata di cinque minuti per dichiarazione di voto, ove previsto.

Ogni intervento nella discussione non potrà avere la durata superiore di quella stabilita, salvo che il Consiglio Comunale, per la particolare importanza della questione e o provvedimento, non deliberi di aumentare il tempo di ciascun intervento.

2. I componenti della Giunta comunale hanno facoltà di intervento, **senza diritto di voto, per effettuare relazioni, esprimere chiarimenti e dare notizie ed informazioni, su espressa richiesta dei Consiglieri comunali e previa autorizzazione da parte del Presidente dell'Assemblea, per una durata non superiore a 15 minuti.**

3. I Dirigenti ed ogni altro dipendente comunale possono intervenire se richiesto ai fini dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a supporto della proposta di deliberazione, ovvero per precisazioni sul contenuto del parere espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000. Devono, in ogni caso, essere autorizzati dal Presidente dell’Assemblea.

Art. 48

Diritto di iniziativa: presentazione di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento riservato alla competenza del Consiglio comunale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 del TUEL. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all’ordine del giorno dei lavori consiliari.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto, ed accompagnata eventualmente da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere comunale proponente, è inviata al Presidente del Consiglio comunale che provvede ad inoltrarla al Sindaco per la dovuta conoscenza ed ai Dirigenti competenti, i quali provvedono all’istruttoria e al rilascio dei relativi pareri nel termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio comunale, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunale comunica al Consigliere comunale proponente che la stessa non può essere sottoposta all’esame dell’Assise consiliare; qualora il Consigliere comunale persista nella sua richiesta, la proposta è trasmessa alla Commissione consiliare permanente competente per materia per il necessario parere. Completata l’istruttoria, il Presidente del Consiglio comunale iscrive la

proposta all'ordine del giorno dei lavori consiliari, riportando l'oggetto ed il Consigliere comunale proponente.

3. Gli uffici comunali competenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione per supportare i Consiglieri comunali nella redazione di tali proposte.
4. I Consiglieri comunali hanno facoltà di presentare, oltre ad interrogazioni ed interpellanze sotto forma di "*question time*", ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale temi particolari della vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
5. Gli ordini del giorno e le mozioni su fatti di particolare rilievo e urgenza sono presentati almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta al Presidente del Consiglio comunale e sono dallo stesso sottoposti alla Conferenza dei Capigruppo consiliari, prima della discussione in aula. Qualora siano stati presentati ordini del giorno o mozioni relativi allo stesso argomento, la Conferenza dei Capigruppo esamina gli stessi per ricercare un accordo su un testo unificato; ove lo stesso non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.
6. Gli ordini del giorno e le mozioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate dal Consigliere comunale proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere discusse contemporaneamente.
7. Pur nel rispetto di quanto stabilito all'art. 43 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, ciascun Gruppo consiliare, su iniziativa di ogni singolo Consigliere comunale appartenente al Gruppo, può presentare, per ogni seduta, un massimo di due mozioni o ordini del giorno.

Art. 49 **Ordini del giorno**

1. Gli ordini del giorno consistono in un documento scritto di contenuto politico con il quale il Consiglio Comunale esprime il proprio orientamento o formula proposte e richieste in ordine a fatti o questioni di rilevante e attuale interesse pubblico.
2. Sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio comunale almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio comunale, fatta eccezione per quanto previsto al comma 4 del precedente art. 20, e sono trattati dopo le comunicazioni.
3. Su ogni ordine del giorno possono essere presentati emendamenti. Detti emendamenti non possono sostituire interamente il testo dell'ordine del giorno o stravolgerne le finalità. Le modalità di presentazione, di discussione e di voto degli emendamenti sono disciplinate dal successivo art. 50 del presente Regolamento.
4. Il Consiglio comunale stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dall'istante, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.
5. Il Presidente del Consiglio comunale dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 50

Presentazione di emendamenti

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modifiche, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.
2. I Consiglieri comunali possono presentare gli emendamenti alle proposte di deliberazioni già iscritte all'ordine del giorno dei lavori consiliari, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale e alla Segreteria Generale preferibilmente 72 ore prima dell'adunanza convocata per l'approvazione del Bilancio di Previsione, 48(quarantotto) ore prima dell'adunanza convocata in seduta ordinaria e 24 (ventiquattro) ore dell'adunanza convocata in sessione straordinaria, secondo quanto disposto all'art. 28 dello Statuto dell'Ente.
3. Per consentire ai Consiglieri comunali l'esercizio delle prerogative riconosciute loro dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, in tema di diritto di intervento, di iniziativa e di voto, tutti i dirigenti dovranno essere presenti durante lo svolgimento dei lavori consiliari per rendere i pareri ex art. 49 del TUEL n. 267/2000 sugli argomenti presentati in aula e svolgere la funzione consultiva di cui al comma 3 del precedente art. 48.

Art. 51

Presentazione di mozioni

1. La mozione è un atto approvato dal Consiglio comunale con il quale esso:
 - a) esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del sindaco e della giunta, impegnandoli ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare determinati programmi nel perseguimento delle loro funzioni;
 - b) esprime giudizi e posizioni relativamente a problematiche di competenza comunale, all'attività svolta dal comune, direttamente o mediante altri enti e soggetti;
2. La mozione deve essere presentata per iscritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio comunale.
3. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio comunale, il Presidente dell'Assemblea, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella in cui è stata presentata.
4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando quanto previsto dall'art. 50 del presente Regolamento.

Art. 52

Mozione di sfiducia

1. I Consiglieri comunali, nella misura di almeno due quinti di quelli assegnati, possono presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale e depositata al protocollo dell'Ente.
2. Il Presidente del Consiglio comunale iscrive la mozione all'ordine del giorno della prima seduta utile, affinché possa essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La mozione di sfiducia viene approvata se ottiene il voto favorevole, espresso per appello nominale, della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio

comunale, non computandosi ovviamente a tal fine il voto del Sindaco.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalla carica del Sindaco e lo scioglimento del Consiglio comunale a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione.
5. Il Segretario Generale provvede alla trasmissione della deliberazione di approvazione della mozione di sfiducia al Prefetto, affinché provveda a termini di legge.

TITOLO VI

PUBBLICAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO. NORME FINALI

Art. 53

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato, unitamente alla delibera di approvazione, all'albo elettronico per trenta giorni consecutivi e sul sito web del Comune in forma permanente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.

Art. 54

Pubblicità

1. Il presente Regolamento, a cura dell'U.R.P., viene adeguatamente pubblicizzato e diffuso con mezzi informatici e di comunicazione istituzionale.
2. Del contenuto del Regolamento, a cura del Dirigente del Settore Affari Generali, viene data massima informazione ai componenti degli Organi istituzionali del Comune.

Art. 55

Abrogazione di norme regolamentari

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate:
 - tutte le norme in contrasto.